

**Alla Cortese Attenzione
della VII Commissione
(Cultura, scienza e istruzione)
della Camera dei deputati**

Oggetto: invio contributo scritto ARTeD – C. 1902 (DL sport, scuola e ricerca)

Onorevole Presidente della VII Commissione della Camera dei deputati,

nel ringraziare Lei e i membri della Commissione per la richiesta di un nostro contributo in merito all'esame del DL 71/2024, recante "Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca", come ARTeD (Associazione dei Ricercatori a Tempo Determinato), **intendiamo rivolgere le nostre considerazioni in particolare all'art. 15, recante "Disposizioni urgenti in materia di attività di ricerca"**.

L'art. 15 differisce al 31 dicembre 2024 il termine entro il quale possono essere indette procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010.

Si tratta del terzo provvedimento di differimento, a partire dal termine del periodo transitorio di 180 giorni previsto dalla legge n.79 del 29 giugno 2022, "Conversione in legge, con modificazioni, del DL 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", di seguito nominata "**Legge 79/2022**", **che elimina - a regime - la figura dell'assegnista di ricerca**. Infatti, i "**Decreti Milleproroghe**" del 2023 e del 2024 (rilevabili rispettivamente dal testo del DL 29 dicembre 2022, n.198, coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2023, n.14, e dal testo del DL 30 dicembre 2023, n. 215, coordinato con la legge di conversione 23 febbraio 2024, n. 18), **avevano già precedentemente differito tale termine**, rispettivamente fino al 31 dicembre 2023 e fino al 31 luglio 2024.

Come riportato nella relazione illustrativa di accompagnamento all'art. 15, tale ulteriore differimento viene motivato non solamente dall'"assoluta indeterminatezza nella tempistica della contrattazione collettiva nazionale per il contratto di ricerca", ovvero per lo strumento contrattuale che la Legge 79/2022 definisce in sostituzione dell'assegno di ricerca, ma anche e principalmente dalla "**riforma del c.d. pre-ruolo universitario e della ricerca**", **che sarebbe attualmente "in corso"**, e che consisterebbe di "proposte concrete per il riordino, il coordinamento e la razionalizzazione delle norme vigenti in materia di contratti e di assegni di ricerca. Si tratta di **istituti che si vanno ad aggiungere al contratto di ricerca** (ex art. 22 della legge n. 240 del 2010) e che mirano ad incentivare la mobilità, nazionale ed internazionale, e la circolazione delle competenze e dei saperi."

Solo in quanto tale "**riforma del c.d. pre-ruolo universitario e della ricerca**" viene citata tra le principali motivazioni alla stesura dell'art.15, riteniamo di dover esprimere la nostra perplessità nei confronti del fatto che sia "in corso" di attuazione un simile provvedimento, non solo perché nessun parere in merito è stato chiesto alla nostra associazione, che pur rappresenta decine di migliaia di

Ricercatori a Tempo Determinato attivi nel sistema universitario e della ricerca nazionale, ma anche perché **riteniamo opportuno dare piena attuazione alla Legge 79/2022**, che nel caso specifico prevede l'istituto del contratto di ricerca.

Il contratto di ricerca è per noi uno strumento migliorativo, in confronto alla situazione antecedente, rispetto all'assegno di ricerca, **sia in termini di diritti e tutele** per i lavoratori della ricerca **sia in termini di semplificazione** del sistema, e non possiamo che auspicarne, per questi motivi, l'immediata utilizzabilità.

In considerazione di quanto fin qui argomentato, **esprimiamo la nostra contrarietà all'art. 15 del DL 71/2024. Riteniamo infatti che l'ulteriore differimento** del termine entro cui sarà possibile indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca (*ex art. 22, legge 240/2010* come nella formulazione antecedente alla Legge 79/2022) **vada nella direzione opposta a quella di una piena attuazione della Legge 79/2022, che prevedeva un breve transitorio per l'assegno di ricerca** (che sta in realtà oramai protraendosi da oltre 2 anni) e **che stabilisce nel contratto di ricerca lo strumento sostitutivo, senza ulteriori "istituti che si vanno ad aggiungere al contratto di ricerca" e che rischiano a nostro parere di minare semplificazione e tutele previste dalla Legge 79/2022.**

Grazie per la cortese attenzione

Filippo Pellitteri

Segretario ARTeD